



**F** federazione  
**I** italiana  
**S** indacale  
**A** assicurazioni  
**C**redito

## Coordinamento Banca dell'Adriatico

### Ferie ed ex festività: improprie forzature

L'Azienda continua ad esercitare insistenti pressioni, esigendo in modo perentorio la fruizione entro tempi stringenti, delle ferie arretrate e delle ex festività.

Indebite sollecitazioni che violano il diritto soggettivo del singolo Lavoratore e contrastano con le norme previste dal CCNL.

Di seguito riepiloghiamo quanto prevedono le norme su queste materie:

- Ferie

L'**articolo 49** del **Contratto Nazionale** del credito stabilisce che, una volta predisposta, la programmazione delle ferie deve essere confermata al Lavoratore e rispettata.

In casi eccezionali, di comune accordo tra Azienda e Dipendente, possono essere apportate modifiche, mentre è previsto che solo per particolari esigenze di servizio le ferie possano essere divise in due periodi, di cui comunque uno non deve essere inferiore a 15 giorni lavorativi.

**Rammentiamo inoltre che il limite di 18 mesi per la fruizione delle ferie, si riferisce a una disposizione dell'Inps per cui, trascorso tale termine ( fine giugno del 2010 per le ferie del 2008 ), l'Azienda è sanzionata con un'ammenda e al Lavoratore vengono addebitati gli oneri contributivi come se quelle giornate di ferie fossero state retribuite.**

**Per il Dipendente non vi è però alcuna penalizzazione, in quanto tale somma viene restituita in caso di fruizione successiva del giorno di ferie e stornata dal calcolo degli oneri fiscali a carico del Lavoratore, nell'eventualità di una sua retribuzione.**

**Nel Contratto Nazionale non vi sono specifici riferimenti alle ferie arretrate, pertanto la loro pianificazione non può essere prevista con metodi coercitivi ma deve tenere conto delle necessità organizzative dell'impresa e degli interessi e dei bisogni personali e familiari dei Lavoratori.**

**In ogni caso, come confermato dalla giurisprudenza dalla Corte di Cassazione, le ferie non si perdono mai e l'Azienda non può stabilire il periodo di ferie sostituendosi al Lavoratore e tanto meno costringerlo a una fruizione in giorni non graditi.**

- Ex festività

L'**articolo 50** del **Contratto Nazionale** stabilisce in modo chiaro, come ribadito più volte, che la decisione di fruire delle giornate di ex festività come permessi **o che le stesse siano retribuite**, attiene a una libera scelta del singolo Lavoratore.

**Pertanto non vi è alcun obbligo di inserirle nel piano ferie, come invece indicato nella comunicazione aziendale.**

**La segnalazione al momento della predisposizione dei turni di ferie va fatta solo quando il Lavoratore decide, quindi sceglie, di usufruire dei permessi previsti in tre o più giornate consecutive.**

Il periodo di utilizzo delle giornate di ex festività, **secondo il Contratto Nazionale, è quello intercorrente tra il 15 gennaio e il 14 dicembre.**

Al Lavoratore che decide di non fruire delle ex festività in tale arco temporale, **dovrà** essere corrisposta la relativa retribuzione, al più tardi con lo stipendio di febbraio dell'anno **successivo.**

**Ribadiamo, pertanto, che** la logica restrittiva e coercitiva con cui si vuole applicare la normativa sulle ferie e sulle ex festività è da respingere in modo categorico, perché estremamente penalizzante per il Personale, **non trovando** alcuna coerenza con **la motivazione che molti** Lavoratori hanno accumulato diversi giorni di ferie arretrate.

In questo senso, va ricordato che tale situazione si è venuta a creare a seguito dell'indisponibilità aziendale a concedere le ferie per poter supplire alle continue carenze gestionali e organizzative e alle difficoltà operative cui deve continuamente fare fronte la Rete.

**Ciò, anche in quelle zone dove attualmente** i vari responsabili chiedono la rigida e perentoria definizione dei turni ferie.

**E', comunque, di tutta evidenza che** il metodo **aziendale** di interpretare sempre in termini penalizzanti per i Lavoratori, le norme e gli accordi vigenti, **sta** producendo disaffezione **del** Personale, **alimentando inutile disagio e diffuso malcontento, palesando, altresì, una netta controtendenza, rispetto alla tanto declamata e strombazzata volontà del Gruppo di valorizzazione del Personale, poi estrinsecata in atteggiamenti rigidi ed impositivi.**

6 Settembre 2010

FISAC/CGIL  
Segreteria dell'Organo di Coordinamento  
Banca dell'Adriatico